COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 18.11.2010
COM(2010) 678 definitivo

2010/0329 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che adegua, con effetto dal 1° luglio 2010, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea ed i coefficienti correttori ad esse applicati

SEC(2010) 1406

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

Come ogni anno, a norma dell'articolo 3 dell'allegato XI dello statuto, il Consiglio deve decidere prima della fine dell'anno in merito all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni proposto dalla Commissione sulla base della relazione di Eurostat, con effetto a decorrere dal 1° luglio.

Contesto generale

Ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato XI dello statuto, l'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dipende direttamente dall'andamento del potere di acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali (indicatore specifico), dall'andamento del costo della vita a Bruxelles (indice internazionale) e dalle parità economiche calcolate da Eurostat.

L'indicatore specifico misura l'andamento, al netto dell'inflazione, delle retribuzioni nette dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali degli Stati membri. Eurostat ha calcolato tale indicatore in base alle informazioni fornite dagli otto Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 4, dell'allegato XI.

L'indice internazionale di Bruxelles misura l'andamento del costo della vita a Bruxelles per i funzionari dell'Unione. Eurostat ha determinato tale indice in base ai dati forniti dalle autorità belghe.

Le parità economiche per le retribuzioni determinano le equivalenze di potere d'acquisto delle retribuzioni corrisposte a Bruxelles, città di riferimento, e le altre sedi di servizio. Eurostat ha calcolato tali parità di concerto con gli istituti statistici nazionali.

Le parità economiche per le pensioni stabiliscono le equivalenze di potere d'acquisto fra le pensioni corrisposte in Belgio, paese di riferimento, e quelle pagate negli altri paesi di residenza. Eurostat ha calcolato tali parità di concerto con gli istituti statistici nazionali.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

La proposta è presentata ogni anno per provvedere all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni.

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Metodi di consultazione adottati, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

Gli elementi della proposta sono stati concertati con i rappresentanti del personale

secondo le procedure vigenti.

Sintesi delle risposte pervenute e del modo in cui sono state prese in considerazione

La proposta tiene conto dei pareri espressi dalle parti consultate.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

Valutazione dell'impatto

- La proposta è volta ad adeguare le retribuzioni e le pensioni conformemente alla normativa vigente.

- La normativa vigente non consente alternative.

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

In conformità dell'articolo 1 dell'allegato XI dello statuto, Eurostat ha elaborato una relazione sull'andamento del costo della vita a Bruxelles, sull'andamento del potere d'acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali e sulle parità economiche da cui derivano i coefficienti correttori.

3.1. ADEGUAMENTO DELLE RETRIBUZIONI E DELLE PENSIONI IN BELGIO E IN LUSSEMBURGO

Per il periodo di riferimento, l'andamento medio del potere d'acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali misurato mediante l'indicatore specifico è pari a –2,0%.

Per il periodo di riferimento, l'andamento del costo della vita a Bruxelles misurato dall'indice internazionale di Bruxelles calcolato da Eurostat è pari a 2,4%.

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato XI dello statuto, il valore dell'adeguamento è pari al prodotto dell'indicatore specifico e dell'indice internazionale di Bruxelles calcolato da Eurostat.

L'adeguamento proposto per le retribuzioni e le pensioni in Belgio e in Lussemburgo è quindi pari a 0,4%.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, dell'allegato XI, non si applica alcun coefficiente correttore per il Belgio e per il Lussemburgo.

3.2. ADEGUAMENTO DELLE RETRIBUZIONI E DELLE PENSIONI FUORI DAL BELGIO E DAL LUSSEMBURGO

Fuori dal Belgio e dal Lussemburgo gli adeguamenti delle retribuzioni e delle pensioni sono il risultato del prodotto dell'adeguamento in Belgio e in Lussemburgo e della variazione dei coefficienti correttori e del tasso di cambio.

I coefficienti correttori stabiliti nel regolamento, applicabili alle retribuzioni, alle pensioni e ai trasferimenti di una parte della retribuzione, sono stati calcolati nel modo descritto in appresso.

- Coefficienti correttori per i FUNZIONARI fuori dal Belgio e dal Lussemburgo

D'intesa con gli istituti statistici nazionali, Eurostat ha calcolato le parità economiche che determinano al 1° luglio le equivalenze di potere di acquisto delle retribuzioni tra Bruxelles e le altre sedi di servizio.

I coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni corrisposte ai funzionari e agli altri agenti in servizio negli Stati membri diversi dal Belgio e dal Lussemburgo sono determinati in base al rapporto fra tali parità economiche e i tassi di cambio applicabili al 1° luglio.

- Coefficienti correttori per le PENSIONI fuori dal Belgio e dal Lussemburgo e coefficienti correttori per i TRASFERIMENTI

D'intesa con gli istituti statistici nazionali, Eurostat ha calcolato le parità economiche che determinano al 1° luglio le equivalenze di potere di acquisto delle pensioni tra il Belgio e gli altri paesi di residenza.

I coefficienti correttori calcolati per le pensioni delle persone residenti nei paesi diversi dal Belgio e dal Lussemburgo sono determinati in base alle relazioni fra tali parità economiche e i tassi di cambio applicabili al 1° luglio.

A norma dell'articolo 17 dell'allegato VII dello statuto, tali coefficienti si applicano direttamente ai trasferimenti effettuati dai funzionari e dagli altri agenti.

A norma dell'articolo 20 dell'allegato XIII dello statuto, i coefficienti correttori si applicano solo alla parte della pensione corrispondente ai diritti acquisiti anteriormente al 1° maggio 2004.

- Data di efficacia dei coefficienti correttori

I coefficienti correttori hanno effetto dal 1° luglio per tutte le sedi, salvo quelle soggette a un forte aumento del costo della vita. In queste ultime essi hanno effetto dal 16 maggio o dal 1° maggio, a seconda che l'aumento del costo della vita sia superiore, rispettivamente, al 6,3% o al 12,6%.

L'andamento del costo della vita fuori dal Belgio e dal Lussemburgo è misurato attraverso indici impliciti. Tali indici si ottengono moltiplicando l'indice internazionale di Bruxelles per la variazione della parità economica.

La data di entrata in vigore di tale adeguamento è anticipata per le sedi indicate nel regolamento.

Base giuridica

La base giuridica è lo statuto, segnatamente l'allegato XI.

La legittimità del regolamento (UE, Euratom) n. 1296/2009 del Consiglio, del 23

dicembre 2009, che adegua con effetto dal 1° luglio 2009 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea ed i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni, è contestata dalla Commissione europea e dal Parlamento europeo ed è oggetto di un ricorso per annullamento dinanzi alla Corte di giustizia. Tuttavia, poiché secondo una giurisprudenza consolidata gli atti giuridici dell'Unione godono della presunzione di legittimità finché non sono annullati dalla Corte di giustizia, la Commissione ha fatto riferimento al suddetto regolamento come base per l'adeguamento annuale 2010.

Qualora la Corte di giustizia accogliesse l'iniziativa della Commissione, il proposto regolamento dovrebbe essere opportunamente rivisto a norma dell'articolo 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Principio di sussidiarietà

La proposta verte su un ambito di esclusiva competenza dell'Unione. Di conseguenza, il principio di sussidiarietà non si applica.

Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni seguenti.

- L'allegato XI dello statuto prevede un regolamento del Consiglio.

- L'onere finanziario deriva direttamente dall'applicazione del metodo di adeguamento previsto nello statuto.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo:

- l'allegato XI dello statuto prevede un regolamento del Consiglio.

INCIDENZA SUL BILANCIO

L'impatto dell'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni sulle spese amministrative e sulle entrate è precisato nella scheda finanziaria allegata.

2010/0329 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che adegua, con effetto dal 1° luglio 2010, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea ed i coefficienti correttori ad esse applicati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68, in particolare gli articoli 63, 64, 65 e 82 e gli allegati VII, XI e XIII dello statuto, nonché l'articolo 20, paragrafo 1, e gli articoli 64, 92 e 132 del regime applicabile agli altri agenti,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Per garantire che il potere di acquisto dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione evolva in parallelo a quello dei funzionari nazionali degli Stati membri, è opportuno procedere all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea a titolo dell'esame annuale 2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto dal 1° luglio 2010, la data "1° luglio 2009" di cui all'articolo 63, secondo comma, dello statuto, è sostituita dalla data "1° luglio 2010".

Articolo 2

Con effetto dal 1° luglio 2010, la tabella degli stipendi base mensili per il calcolo delle retribuzioni e delle pensioni di cui all'articolo 66 dello statuto è sostituita dalla seguente tabella:

1.7.2010	SCATTO				
GRADO	1	2	3	4	5
16	16.667,02	17.367,39	18.097,19		
15	14.730,86	15.349,87	15.994,89	16.439,90	16.667,02
14	13.019,62	13.566,72	14.136,81	14.530,12	14.730,86
13	11.507,17	11.990,71	12.494,58	12.842,20	13.019,62
12	10.170,41	10.597,79	11.043,12	11.350,36	11.507,17
11	8.988,94	9.366,67	9.760,27	10.031,82	10.170,41
10	7.944,72	8.278,57	8.626,45	8.866,45	8.988,94
9	7.021,81	7.316,87	7.624,34	7.836,46	7.944,72
8	6.206,11	6.466,89	6.738,64	6.926,12	7.021,81
7	5.485,16	5.715,65	5.955,83	6.121,53	6.206,11
6	4.847,96	5.051,68	5.263,96	5.410,41	5.485,16
5	4.284,79	4.464,84	4.652,46	4.781,90	4.847,96
4	3.787,04	3.946,18	4.112,00	4.226,40	4.284,79
3	3.347,11	3.487,76	3.634,32	3.735,43	3.787,04
2	2.958,29	3.082,60	3.212,13	3.301,50	3.347,11
1	2.614,63	2.724,50	2.838,99	2.917,97	2.958,29

Articolo 3

Con effetto dal 1° luglio 2010, i coefficienti correttori da applicare alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti a norma dell'articolo 64 dello statuto sono stabiliti come indicato nella seconda colonna della seguente tabella.

Con effetto dal 1° gennaio 2011, i coefficienti correttori da applicare ai trasferimenti effettuati dai funzionari e dagli altri agenti a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'allegato VII dello statuto sono stabiliti come indicato nella terza colonna della seguente tabella.

Con effetto dal 1° luglio 2010, i coefficienti correttori da applicare alle pensioni a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quarta colonna della seguente tabella.

Con effetto dal 16 maggio 2010, i coefficienti correttori da applicare alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in virtù dell'articolo 64 dello statuto sono stabiliti come indicato nella quinta colonna della seguente tabella. La data di efficacia dell'adeguamento annuale per le sedi di servizio in questione è il 16 maggio 2010.

1	2	3	4	5
Stato / Località	**Retribuzione** 1.7.2010	**Trasferimento** 1.1.2011	**Pensione** 1.7.2010	**Retribuzione** 16.5.2010
Bulgaria	62,7	59,3	100,0	
Repubblica ceca	84,2	77,5	100,0	
Danimarca	134,1	130,5	130,5	
Germania	94,8	96,5	100,0	
Bonn	94,7			
Karlsruhe	92,1			
Monaco	103,7			
Estonia	75,6	76,6	100,0	
Grecia	94,8	94,3	100,0	
Spagna	97,7	91,0	100,0	
Francia	116,1	107,6	107,6	
Irlanda	109,1	103,9	103,9	
Italia	106,6	102,3	102,3	
Varese	92,3			
Cipro	83,7	86,7	100,0	
Lettonia	74,3	69,4	100,0	
Lituania	72,5	68,8	100,0	
Ungheria	79,2	68,6	100,0	
Malta	82,2	84,8	100,0	
Paesi Bassi	104,1	98,0	100,0	
Austria	106,2	105,1	105,1	
Polonia	77,1	68,1	100,0	
Portogallo	85,0	85,1	100,0	
Romania		59,1	100,0	69,5
Slovenia	89,6	84,4	100,0	
Slovacchia	80,0	75,4	100,0	
Finlandia	119,4	112,4	112,4	
Svezia	118,6	112,6	112,6	
Regno Unito		108,4	108,4	134,4
Culham	104,5			

Articolo 4

Con effetto dal 1° luglio 2010, l'importo dell'indennità per congedo parentale di cui all'articolo 42 bis, secondo e terzo comma, dello statuto è fissato a 898,15 EUR e a 1197,53 EUR per le famiglie monoparentali.

Articolo 5

Con effetto dal 1° luglio 2010, l'importo di base dell'assegno di famiglia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 167,98 EUR.

Con effetto dal 1° luglio 2010, l'importo dell'assegno per figlio a carico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 367,06 EUR.

Con effetto dal 1° luglio 2010, l'importo dell'indennità scolastica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 249,05 EUR.

Con effetto dal 1° luglio 2010, l'importo dell'indennità scolastica di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 89,67 EUR.

Con effetto dal 1° luglio 2010, l'importo minimo dell'indennità di dislocazione di cui all'articolo 69 dello statuto e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 497,87 EUR.

Con effetto dal 1° luglio 2010, l'importo dell'indennità di dislocazione di cui all'articolo 134 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 357,91 EUR.

Articolo 6

Con effetto dal 1° gennaio 2011, l'indennità per chilometro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto è adeguata come segue:

0 EUR/km per una distanza compresa tra 0 e 200 km,

0,3734 EUR/km per una distanza compresa tra 201 e 1 000 km,

0,6223 EUR/km per una distanza compresa tra 1 001 e 2 000 km,

0,3734 EUR/km per una distanza compresa tra 2 001 e 3 000 km,

0,1243 EUR/km per una distanza compresa tra 3 001 e 4 000 km,

0,0599 EUR/km per una distanza compresa tra 4 001 e 10 000 km,

0 EUR/km per una distanza superiore a 10 000 km.

Un importo forfettario supplementare è aggiunto all'indennità per chilometro di cui sopra:

– 186,66 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è compresa tra 725 km e 1 450 km;

– 373,28 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è pari o superiore a 1 450 km.

Articolo 7

Con effetto dal 1° luglio 2010, l'importo dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a:

– 38,58 EUR per il funzionario che abbia diritto all'assegno di famiglia,

– 31,10 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 8

Con effetto dal 1° luglio 2010, il limite inferiore per l'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

– 1098,39 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia,

– 653,10 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 9

Con effetto dal 1° luglio 2010, il limite inferiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1317,27 EUR, il limite superiore a 2634,55 EUR e la detrazione forfettaria a 1197,53 EUR.

Articolo 10

Con effetto dal 1° luglio 2010, la tabella degli stipendi base mensili di cui all'articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

GRUPPO DI FUNZIONI	1.7.2010	SCATTO						
	GRADO	1	2	3	4	5	6	7
IV	18	5.745,54	5.865,03	5.986,99	6.111,50	6.238,59	6.368,33	6.500,76
	17	5.078,06	5.183,66	5.291,46	5.401,50	5.513,83	5.628,49	5.745,54
	16	4.488,12	4.581,46	4.676,73	4.773,99	4.873,27	4.974,61	5.078,06
	15	3.966,72	4.049,21	4.133,42	4.219,38	4.307,12	4.396,69	4.488,12
	14	3.505,89	3.578,80	3.653,22	3.729,20	3.806,75	3.885,91	3.966,72
	13	3.098,60	3.163,04	3.228,82	3.295,96	3.364,50	3.434,47	3.505,89
III	12	3.966,65	4.049,14	4.133,34	4.219,29	4.307,03	4.396,59	4.488,02
	11	3.505,85	3.578,75	3.653,17	3.729,14	3.806,69	3.885,85	3.966,65
	10	3.098,58	3.163,02	3.228,79	3.295,93	3.364,47	3.434,43	3.505,85
	9	2.738,62	2.795,57	2.853,70	2.913,05	2.973,62	3.035,46	3.098,58
	8	2.420,48	2.470,81	2.522,19	2.574,64	2.628,18	2.682,83	2.738,62
II	7	2.738,56	2.795,52	2.853,67	2.913,02	2.973,61	3.035,46	3.098,60
	6	2.420,36	2.470,70	2.522,09	2.574,55	2.628,10	2.682,76	2.738,56
	5	2.139,13	2.183,63	2.229,04	2.275,41	2.322,73	2.371,05	2.420,36
	4	1.890,58	1.929,90	1.970,04	2.011,02	2.052,85	2.095,55	2.139,13
I	3	2.329,05	2.377,39	2.426,73	2.477,10	2.528,51	2.580,98	2.634,55
	2	2.058,98	2.101,72	2.145,34	2.189,86	2.235,31	2.281,70	2.329,05
	1	1.820,23	1.858,01	1.896,57	1.935,93	1.976,11	2.017,12	2.058,98

Articolo 11

Con effetto dal 1° luglio 2010, il limite inferiore per l'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

– 826,17 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia,

– 489,81 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 12

Con effetto dal 1° luglio 2010, il limite inferiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 987,96 EUR, il limite superiore a 1975,91 EUR e la detrazione forfettaria a 898,15 EUR.

Con effetto dal 1° luglio 2010, il limite inferiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 136 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 869,19 EUR e il limite superiore a 2045,15 EUR.

Articolo 13

Con effetto dal 1° luglio 2010, le indennità per servizi continui o a turni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio[1] sono fissate a 376,48 EUR, 568,24 EUR, 621,30 EUR e 847,02 EUR.

Articolo 14

Con effetto dal 1° luglio 2010, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio[2] si applica il coefficiente 5,434586.

Articolo 15

Con effetto dal 1° luglio 2010, la tabella di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato XIII dello statuto è sostituita dalla tabella seguente:

1.7.2010	SCATTO							
GRADO	1	2	3	4	5	6	7	8
16	16.667,02	17.367,39	18.097,19	18.097,19	18.097,19	18.097,19		
15	14.730,86	15.349,87	15.994,89	16.439,90	16.667,02	17.367,39		
14	13.019,62	13.566,72	14.136,81	14.530,12	14.730,86	15.349,87	15.994,89	16.667,02
13	11.507,17	11.990,71	12.494,58	12.842,20	13.019,62			
12	10.170,41	10.597,79	11.043,12	11.350,36	11.507,17	11.990,71	12.494,58	13.019,62
11	8.988,94	9.366,67	9.760,27	10.031,82	10.170,41	10.597,79	11.043,12	11.507,17
10	7.944,72	8.278,57	8.626,45	8.866,45	8.988,94	9.366,67	9.760,27	10.170,41
9	7.021,81	7.316,87	7.624,34	7.836,46	7.944,72			
8	6.206,11	6.466,89	6.738,64	6.926,12	7.021,81	7.316,87	7.624,34	7.944,72
7	5.485,16	5.715,65	5.955,83	6.121,53	6.206,11	6.466,89	6.738,64	7.021,81
6	4.847,96	5.051,68	5.263,96	5.410,41	5.485,16	5.715,65	5.955,83	6.206,11
5	4.284,79	4.464,84	4.652,46	4.781,90	4.847,96	5.051,68	5.263,96	5.485,16
4	3.787,04	3.946,18	4.112,00	4.226,40	4.284,79	4.464,84	4.652,46	4.847,96
3	3.347,11	3.487,76	3.634,32	3.735,43	3.787,04	3.946,18	4.112,00	4.284,79
2	2.958,29	3.082,60	3.212,13	3.301,50	3.347,11	3.487,76	3.634,32	3.787,04
1	2.614,63	2.724,50	2.838,99	2.917,97	2.958,29			

[1] Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1). Regolamento completato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 (GU L 124 del 13.5.1987, pag. 6).

[2] Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).

Articolo 16

Con effetto dal 1° luglio 2010, ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'ex articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto in vigore anteriormente al 1° maggio 2004 è fissato a:

- 129,88 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C4 o C5;

- 199,12 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C1, C2 o C3.

Articolo 17

Con effetto dal 1° luglio 2010, la tabella degli stipendi base mensili di cui all'articolo 133 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

Grado	1	2	3	4	5	6	7
Stipendio base a tempo pieno	1.655,72	1.928,91	2.091,35	2.267,46	2.458,41	2.665,43	2.889,88
Grado	8	9	10	11	12	13	14
Stipendio base a tempo pieno	3.133,25	3.397,10	3.683,17	3.993,34	4.329,62	4.694,22	5.089,53
Grado	15	16	17	18	19		
Stipendio base a tempo pieno	5.518,11	5.982,81	6.486,61	7.032,87	7.625,11		

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER PROPOSTE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

1.1. Denominazione della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Consiglio che adegua, con effetto dal 1° luglio 2010, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea ed i coefficienti correttori ad esse applicati.

1.2. Settore politico interessato nella struttura ABM/ABB[3]

Tutti i settori e tutte le attività sono potenzialmente interessati.

1.3. Motivazione della proposta/iniziativa

1.3.1. Necessità dell'azione nel breve e lungo termine

Garantire che il potere di acquisto delle remunerazioni e delle pensioni del personale dell'UE evolva in parallelo a quello dei funzionari delle amministrazioni centrali degli Stati membri, come previsto nell'allegato XI dello statuto.

1.4. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria

☒ Proposta/iniziativa di **durata illimitata**.

– Attuazione con un periodo di avviamento a partire dal 1° luglio 2010

– seguito da un funzionamento a ritmo regolare.

1.5. Modalità di gestione previste[4]

☒ **Gestione centralizzata diretta** da parte della Commissione: PMO.

2. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

2.1. Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate

- La proposta ha un'incidenza finanziaria su tutte le linee di bilancio collegate alle spese per il personale in tutte le istituzioni e agenzie.

Per rubrica del quadro finanziario pluriennale e linea di bilancio.

3 ABM: Activity Based Management – ABB: Activity Based Budgeting

4 Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Denominazione……...…….]	SD/SND (5)	di paesi EFTA[6]	di paesi candidati[7]	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario
	XX.01.01.01 e capitolo 11, capitolo 42 Spese relative agli assistenti parlamentari	SND	NO	NO	NO	NO

5 SD = Stanziamenti dissociati / SND = Stanziamenti non dissociati.

6 EFTA: Associazione europea di libero scambio.

7 Paesi candidati e, se del caso, paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali.

2.2. Incidenza prevista sulle spese

2.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

milioni di EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	Numero	XX.01.01.01 e capitolo 11, capitolo 42 Spese relative agli assistenti parlamentari

DG: HR			Anno **N**	Anno **N+1**	Anno **N+2**	Anno **N+3**	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			**TOTALE**
• Stanziamenti operativi										
Numero della linea di bilancio	Impegni	(1)								
	Pagamenti	(2)								
Numero della linea di bilancio	Impegni	(1a)								
	Pagamenti	(2a)								
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[8]										
Numero della linea di bilancio		(3)								
TOTALE degli stanziamenti per la DG HR	Impegni	=1+1a +3								
	Pagamenti	=2+2a +3								

[8] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)								
	Pagamenti	(5)								
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)								
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA <….> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+ 6								
	Pagamenti	=5+ 6								

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)								
	Pagamenti	(5)								
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)								
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+ 6								
	Pagamenti	=5+ 6								

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	**5**	"Spese amministrative"

milioni di EUR (al terzo decimale)

		Anno **2010**	Anno **2011**	Anno **2012**	Anno **2013**	Esercizi seguenti			**TOTALE**
DG: <…….>									
• Risorse umane									
• Altre spese amministrative									
TOTALE DG <…….>	Stanziamenti								

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = totale pagamenti)	4,5	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	**non disponibile**

milioni di EUR (al terzo decimale)

		Anno **2010**	Anno **2011**	Anno **2012**	Anno **2013**	Esercizi seguenti			**TOTALE**
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	4,5	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	**non disponibile**
	Pagamenti	4,5	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	**non disponibile**

2.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

– ☒ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi.

2.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

2.2.3.1. Sintesi

– ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti di natura amministrativa.

– ☐ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

milioni di EUR (al terzo decimale)

	Anno 2010	Anno **N+1**	Anno **N+2**	Anno **N+3**	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	**TOTALE**
RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale						
Risorse umane						
Altre spese amministrative						
Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale						

Esclusa la RUBRICA 5[9] del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese di natura amministrativa								
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								

TOTALE								

[9] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

2.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

– ☒ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane.

2.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

– ☒ La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

2.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

– La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi.

2.3. Incidenza prevista sulle entrate

– ☐ La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.

– ☒ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

– ☐ sulle risorse proprie

– ☒ sulle entrate varie

milioni di EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa						
		Anno **2010**	Anno **2011**	Anno **2012**	Anno **2013**	Esercizi seguenti		
Articolo 410 Contributo al regime pensionistico	*392,2*	0,8	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Articolo 400 Imposte	*469,2*	1,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Articolo 404 Gettito del prelievo speciale	*52,0*	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

L'incidenza sulle entrate è calcolata sulla base del pagamento di remunerazioni e pensioni per il mese di luglio e applicando l'effetto dell'adeguamento.